

SCHEDA ATN
ANALISI TECNICO NORMATIVA

<u>SEZIONI</u>	<u>CONTENUTI</u>
<i>1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale</i>	Non sono stati ravvisati profili di contrasto con l'ordinamento comunitario. L'intervento normativo si pone, infatti, in linea con la normativa vigente sul settore audiovisivo e cinematografico e in particolare la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, il Regolamento (UE) n. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020) e la recente Risoluzione del Parlamento europeo del 28 aprile 2015 sul cinema europeo nell'era digitale. In materia di compatibilità rispetto alla normativa dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato, come indicato all'articolo 17 del provvedimento, l'intervento normativo si conforma ai regolamenti vigenti, ai sensi dell'articolo 54 del regolamento della Commissione (CE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e del regolamento del Consiglio (CE) n. 2015/1588 del 13 luglio 2015 per gli aiuti esentati dall'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e al regolamento del Consiglio (CE) n. 2015/1589 del 13 luglio 2015 per gli aiuti soggetti alla procedura di notifica. Rispetto all'ordinamento internazionale, l'intervento normativo si pone nel rispetto di quanto previsto dalla Convenzione europea sulla coproduzione cinematografica, fatta a Strasburgo il 2 ottobre 1992, e dalla Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali adottata il 20 ottobre 2005 dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO).
<i>2) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali e con il quadro normativo nazionale</i>	L'intervento normativo non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali, ponendosi in attuazione degli articoli 9, 21 e 33 della Costituzione, riconoscendo il cinema quale fondamentale mezzo di espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione sociale. Per quanto concerne il quadro normativo nazionale, l'intervento normativo si conforma inoltre alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, recante "Riforma della disciplina

	in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137" e al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici". Le disposizioni indicate all'art. 11, relative alla Mediateca regionale, si conformano a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252 "Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico" e dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio".
3) <i>Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale</i>	L'intervento normativo si pone in conformità con lo Statuto regionale, attuandone l'articolo 8.
4) <i>Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti vigenti delle Regioni e degli enti locali</i>	L'intervento normativo si propone di attuare quanto previsto dal D.Lgs. 28/2004 al fine di promuovere e valorizzare le attività cinematografiche e audiovisive in maniera sistematica. Si provvede ad abrogare espressamente la legge regionale 27 maggio 1982 n. 31 (Istituzione cineteca regionale - Centro cinematografico audiovisivo regionale) e a modificare la legge regionale 15 giugno 2007 n. 6 "Disciplina degli interventi regionali di promozione dello Spettacolo".
5) <i>Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa</i>	L'intervento normativo prevede misure di semplificazione per l'autorizzazione all'esercizio di sale ed arene cinematografiche all'articolo 14, non comportando in nessun caso eventuali effetti abrogativi impliciti di disposizioni vigenti. Al fine di semplificare le procedure amministrative autorizzative e facilitare le produzioni cinematografiche e audiovisive in Campania, la Film Commission Regione Campania è chiamata a svolgere compiti di impulso e di coordinamento delle attività volte al rilascio dei titoli autorizzativi necessari alla realizzazione delle produzioni L'intervento normativo non comporta effetti di rilegificazione.
6) <i>Verifica dell'esistenza di disegni di legge vertenti su materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter</i>	Nella presente legislatura non sono stati presentati interventi normativi di iniziativa della Giunta o dei consiglieri regionali su materia analoga.
7) <i>Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto</i>	Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti su medesimo o analogo oggetto.

8) <i>Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi</i>	L'intervento normativo prevede all'articolo 6 l'approvazione da parte della Giunta regionale di un Programma triennale d'interventi per l'attività cinematografica ed audiovisiva e, all'articolo 7, di un successivo Piano annuale di promozione regionale dell'attività cinematografica ed audiovisiva. L'articolo 10, comma 2, demanda a una delibera della Giunta regionale l'istituzione di una Mediateca regionale. L'articolo 11, comma 3, prevede una delibera di Giunta regionale per definire le modalità di supporto alle associazioni culturali, cine-circoli e cine-studio e i criteri di riparto dei contributi assicurando la massima trasparenza. L'articolo 12, comma 2, prevede che la Giunta regionale individui le rassegne cinematografiche e audiovisive di interesse regionale. All'articolo 14, comma 2, si prevede l'adozione di una delibera di Giunta regionale per individuare i casi soggetti ad autorizzazione regionale ovvero comunale e i casi per i quali è sufficiente la SCIA ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale n. 11/2015, in relazione alla capienza complessiva e al dato demografico del comune interessato e secondo i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione. All'articolo 15, comma 1, è prevista una delibera di Giunta regionale per le modalità di svolgimento delle funzioni della Film Commission Campania e di un'ulteriore delibera al comma 4 per la definizione delle modalità di raccordo e collaborazione tra le strutture amministrative regionali e la Film Commission.
9) <i>Impatto sul bilancio regionale e oneri burocratici</i>	L'intervento normativo, come rappresentato dalle strutture amministrative regionali competenti, comporta oneri per 500 mila euro per l'anno 2016 e per 5 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, cui si provvede con copertura individuata sulla Missione 5, Programma 2 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" del bilancio regionale.